

# CITTA' DI SEREGNO



## NUOVO REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE

C.C. N° 56 del 20 MAR 2001

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI PER LA RACCOLTA E  
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E  
PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE**

## INDICE

### CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1      Obiettivi della gestione rifiuti
- Art. 2      Riferimenti normativi
- Art. 3      Principi generali
- Art. 4      Oggetto del regolamento
- Art. 5      Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 6      Attività di competenza del Comune
- Art. 7      Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti
- Art. 8      Rifiuti Speciali assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani
- Art. 9      Rifiuti speciali e pericolosi
- *Disposizioni di carattere generale*
  - *Fase di detenzione e conferimento dei rifiuti*
  - *Rifiuti sanitari*
- Art. 10     Particolari categorie di rifiuti
- *Beni durevoli*
  - *Imballaggi*
  - *Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti*
  - *Rifiuti inerti*
  - *Rifiuti cimiteriali trattati*

## **CAPITOLO 2 - FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI**

- Art. 11      **Forme di gestione**
- Art. 12      **Divieti e Obblighi**
- Art. 13      **Vigilanza del servizio**
- Art. 14      **Ordinanze contingibili ed urgenti**
- Art. 15      **Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature**
- Art. 16      **Tutela sanitaria del personale addetto al servizio**

## **CAPITOLO 3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

- Art. 17      **Oggetto della raccolta differenziata**
- Art. 18      **Finalità**
- Art. 19      **Localizzazione siti e contenitori**
- Art. 20      **Caratteristiche dei luoghi di deposito e conferimento**
- Art. 21      **Piattaforma per la raccolta differenziata**
- Art. 22      **Modalità di conferimento**  
*Frazione "umida" e "secca residua" del r.s.u.*
- *Carta e cartoni*
  - *Vetro e lattine*
  - *Contenitori in plastica per liquidi*
  - *Rottami metallici*
  - *Beni durevoli*
  - *Legname e manufatti in legno*
  - *Stracci ed altri scarti tessili*
  - *Componenti elettronici*
  - *Polistirolo espanso*
  - *Rifiuti vegetali*
  - *Oli e grassi vegetali*

- Art. 23 Rifiuti urbani pericolosi
- *Pile e batterie scariche*
  - *Accumulatori al piombo esausti*
  - *Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"*
  - *Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati*
  - *Lampade a scarica e tubi catodici*
  - *Siringhe abbandonate*
  - *Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti*
  - *Oli minerali usati*
- Art. 24 Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata, criteri di organizzazione del servizio raccolta
- Art. 25 Trasporto allo smaltimento finale

#### **CAPITOLO 4 – MODALITA' DI CONFERIMENTO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

- Art. 26 Definizione
- Art. 27 Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio
- Art. 28 Modalità di svolgimento del servizio
- *Servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata*
  - *Servizi accessori*
    - ❖ *pulizia fontanelle*
    - ❖ *lavaggio aree pubbliche e zone mercato*
    - ❖ *spurgo pozzetti stradali*
    - ❖ *estirpazione erbe*
    - ❖ *sgombero neve*
    - ❖ *altri servizi di pulizia*
- Art. 29 Contenitori e cestini porta rifiuti
- Art. 30 Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti ecc.
- Art. 31 Raccolta rifiuti provenienti dai mercati
- Art. 32 Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati

- Art. 33 Carico e scarico di merci e materiali
- Art. 34 Disposizioni per proprietari di animali domestici
- Art. 35 Disposizioni per esecutori di interventi edilizi
- Art. 36 Educazione e informazione alla cittadinanza

#### **CAPITOLO 5 – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI**

- Art. 37 Abbandono di rifiuti
- Art. 38 Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati

#### **CAPITOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 39 Sanzioni
- Art. 40 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti
- Art. 41 Riferimento ad altri regolamenti
- Art. 42 Riferimento alla legge
- Art. 43 Efficacia del presente Regolamento – entrata in vigore.

## CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1

#### Obiettivi della gestione rifiuti

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione nella quantità dei rifiuti prodotti s'impone in modo sempre più drastico, s'individuano come obiettivi primari del Comune:

- a) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento;
- b) proporre azioni atte a:
  - coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al recupero o allo smaltimento finale;
  - diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza di buoni risultati economici che la produzione pulita rappresenta;
  - promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e l'effettiva diminuzione delle frazioni a perdere;
  - agevolare sistemi di attrezzature idonee a contenere e ridurre la produzione di rifiuti.

## **Articolo 2**

### **Riferimenti normativi**

Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei Rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario, è adottato ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 (*"Decreto Ronchi"*), attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389 (*"Decreto Ronchi bis"*).

Esso rimanda inoltre:

- alla Legge Regione Lombardia 1 luglio 1993 n. 21, con particolare riguardo alla raccolta delle frazioni di rifiuto riutilizzabili;
- alla Legge Regione Lombardia 11 aprile 1994 "Regolamento Comunale Tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili";
- al Decreto 29 maggio 1991 del Ministro dell'Ambiente (indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti).

Recepisce infine le norme derivanti dallo Statuto di adesione al "Consorzio Brianza Milanese di Seregno smaltimento rifiuti solidi urbani".

## **Articolo 3**

### **Principi generali**

L'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale con particolare riguardo al Piano Provinciale e precedenti modifiche ed integrazioni;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da loro materiali o energia.

Il Comune di Seregno promuoverà con il Consorzio Brianza Milanese – se del caso, di concerto con l'eventuale Concessionaria dei servizi, e/o altri Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio - la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata tesa al recupero di materiali e/o energia.

Ciò dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino - utente.

#### **Articolo 4**

##### **Oggetto del regolamento**

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita e raggruppamento, trasporto, recupero, trattamento – inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio o l'innocuizzazione dei medesimi di pulizia e spazzamento, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;

- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne, i liquami ed i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) i materiali esplosivi in disuso.

## Articolo 5

### Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto s'intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, come previsto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 22/97, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- 1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- 2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto 1, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2 lettera g) del Decreto Legislativo 22/97;
- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, ed aree cimiteriali;
- 6) i rifiuti provenienti da esumazioni e da estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli ai punti 2), 3) e 5), dovranno essere trattati

secondo le modalità indicate nella "classificazione rifiuti" documento allegato alla presente sotto la lettera a).

Sono rifiuti speciali quelli derivanti:

- 1) da attività agricole e agro - industriali;
- 2) dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
- 3) da lavorazioni industriali;
- 4) da lavorazioni artigianali;
- 5) da attività commerciali;
- 6) da attività di servizio;
- 7) da attività di recupero e smaltimento rifiuti;
- 8) da attività sanitarie;
- 9) i macchinari ed apparecchiature deteriorati od obsoleti;
- 10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato d) del già citato D. L. 22/97 sulla base degli allegati g), h) ed i).

## **Articolo 6**

### **Attività di competenza del Comune**

Compete obbligatoriamente al Comune la gestione in regime di privativa, nelle forme di cui alle disposizioni in vigore, delle operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a) tutti i rifiuti urbani di cui al terzo comma dell'articolo "Definizione e classificazione dei Rifiuti" del presente Regolamento;
- b) altri rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani di cui all'articolo "Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani" del presente Regolamento.

## Articolo 7

### Gestione dei Rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti

In relazione alle disposizioni e norme contenute nel presente Regolamento sono fissate le seguenti definizioni di materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti.

#### *Materiali:*

- **rifiuto:** qualsiasi sostanza ad oggetto come definito al primo comma dell'articolo "Definizione e classificazione dei rifiuti";
- **frazione umida:** i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
- **frazione secca sporca:** i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma elevato contenuto energetico, da avviare alla termodistruzione o termoutilizzazione, ovvero da avviare allo smaltimento finale in discarica;
- **frazione secca multimateriale:** parte di rifiuto urbano costituito da frazione secca riciclabile (carta, imballaggi in cartone, giornali e riviste, bottiglie e contenitori di plastica per liquidi PET, PE, PVC, lattine in alluminio, barattoli in metallo, vecchi indumenti);
- **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;
- **combustibile da rifiuti:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante il trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- **imballaggio:** il prodotto composto di materiale di qualsiasi natura adibito a contenere ed a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro protezione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

### *Soggetti:*

- **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

### *Attività ed operazioni qualificanti:*

- **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- **conferimento:** le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore;
- **raccolta:** l'operazione di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **raccolte differenziate:** le attività di raccolta finalizzate a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire tal quali idonee a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee – compresa la frazione organica umida – da destinare al riutilizzo, al riciclaggio o al recupero di materia prima;
- **cernita:** le operazioni di selezione di materiali qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi qualora venissero realizzati gli impianti secondo le disposizioni di legge;
- **trasporto:** le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento;
- **recupero:** le operazioni mediante le quali i rifiuti vengono:
  - utilizzati come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
  - sottoposti a rigenerazione o reimpiegati tal quali;
  - sparsi sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ambiente (utenze domestiche, condominiali) ;
- **riciclaggio:** ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti;
- **riutilizzo:** ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti;
- **reimpiego:** ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a rendere) ;

- **trattamento intermedio:** le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione qualora venissero realizzati gli impianti secondo le disposizioni di legge;
- **smaltimento:** le operazioni consistenti in attività di stoccaggio, di incenerimento, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo;
- **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- **stoccaggio:** le operazioni di deposito preliminare di rifiuti in luogo diverso da quello della loro produzione, nell'attesa di successive operazioni di reimpiego, riutilizzo, recupero;
- **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
  1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorobenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, polielorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
  2. il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
  3. il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;
  4. il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  5. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
  6. deve essere data notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi;
- **spazzamento:** le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, fossi e canali;
- **isole ecologiche:** aree attrezzate secondo le più moderne tecniche, distribuite sul territorio, destinate a ricevere dalle utenze le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;

- piattaforma di primo livello: area di servizio destinata al conferimento separato delle frazioni di cui all'art. 5 comma 2 della legge di Revisione della L.R. 21/93, ivi compresi i materiali inerti quali macerie edilizie, materiali provenienti da scavi e demolizioni di modesta entità; il bacino di utenza non deve essere, di norma inferiore a 10.000 abitanti;
- piattaforma di secondo livello: area di servizio con caratteristiche analoghe a quelle della piattaforma di primo livello, dotata di impianti di primo trattamento e/o recupero (triturazione, selezione, pressa) compreso il compostaggio della frazione organica costituita dal verde proveniente da aree pubbliche e private.

## Articolo 8

### Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani

Il Ministero dell'Ambiente, di concerto con i Ministeri interessati dell'Industria, della Sanità, dell'Agricoltura e dei Trasporti – così come previsto dall'art. 18 comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo 22/97 – deve determinare i *"criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani"*.

I rifiuti assimilati, per i quali organizzare il servizio, sono quelli indicati nelle deliberazioni comunali che recepiscono le indicazioni della normativa vigente.

I rifiuti derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani qualora abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati: imballaggi in genere; contenitori vuoti; sacchi o sacchetti di plastica o carta; cassette e pallets; accoppiati quali carta adesiva, carta metallizzata, carta catramata ecc.; scarti di legno, di paglia, vimini e sughero; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle; gomma e caucciù; resine termoplastiche e termoindurenti; imbottiture, isolanti termici ed acustici; moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; materiali di stucco e gesso essiccati, plastica, legno; materiali ferrosi tipo filo di ferro e paglietta metallica; nastri abrasivi; cavi e materiale elettrico; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; scarti in genere della produzione alimentare, purché non liquidi; scarti vegetali in genere; residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi

attivi; ceneri di impianti di riscaldamento e da inceneritori di rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate da Comuni Consorziati, quali ad esempio: materiali non aventi consistenza solida; - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato; - prodotti fortemente maleodoranti. Il limite quantitativo, entro cui i rifiuti speciali di cui al primo comma del presente articolo sono considerati assimilati ai rifiuti urbani, è fissato annualmente dal Sindaco. Il limite deve essere rapportato al coefficiente di produttività specifica dei rifiuti delle abitazioni e deve essere fissato in modo tale da non creare ripercussioni negative sull'operatività del servizio di smaltimento.

Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U., queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.

## **Articolo 9**

### **Rifiuti speciali e pericolosi**

#### **1 – Disposizioni di carattere generale**

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza alle norme specifiche contenute:

- nel Decreto Legislativo 22/97 aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389;
- nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984;
- nelle disposizioni regionali e provinciali.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività o di

concessione edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

I costi relativi all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi sono sempre a carico dei produttori dei medesimi.

In caso di istituzione, da parte del Comune, del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati gli utenti possono accedere al servizio medesimo sottoscrivendo apposite convenzioni approvate dall'organo competente; le relative tariffe sono sottoposte a verifica con frequenza almeno annuale e se del caso aggiornate, in modo da garantire la copertura dei costi effettivi del servizio.

## 2 – Fase di detenzione e conferimento dei rifiuti

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi:

- a) devono essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo dal Decreto Legislativo 22/97 (art. 6, lettera m, punti 2 e 3)\* sia per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la periodicità dell'asportazione;
- b) devono essere rispettate eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale, quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti;
- c) dovrà essere effettuato il deposito temporaneo, separato a ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in relazione ad eventuali trattamenti o interventi preventivi.

Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati e pericolosi deve essere eseguito in appositi contenitori e attrezzature.

E' tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei contenitori (cassonetti, sacchi, ecc.) o punti di accumulo specifici per accogliere:

- i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento
- i Rifiuti speciali *non* assimilati, ma comunque destinati allo smaltimento finale in impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.

(\*) STRALCIO DECRETO LEGISLATIVO 22/97

(Articolo 6 – 1° comma – lettera m)

...omissis...

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il

quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori

3) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori

...omissis...

### **3 - Rifiuti sanitari**

Ai rifiuti sanitari si applicano le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 22/1997 e dal Dm 26 giugno 2000 n.219.

## **Articolo 10**

### **Particolari categorie di rifiuti**

#### **1 - Beni durevoli**

Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, istituita dal Decreto Legislativo 22/97:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:

- ◆ ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
- ◆ all'Ente incaricato della gestione dei rifiuti urbani, oppure

- ◆ ad uno degli appositi centri di raccolta istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97, art. 44, comma 2.

I beni in oggetto – ad esclusione dei frigoriferi, surgelatori, congelatori e televisori, per i quali viene effettuata raccolta separata ai fini del recupero del gas C.F.C. – continueranno tuttavia ad essere considerati rifiuti ingombranti e trattati come tali a tutti gli effetti, fino a quando saranno definite nuove modalità di gestione, sulla base degli accordi di programma che il Ministro dell'Ambiente dovrà promuovere tra le imprese produttrici e distributrici con i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento e che dovranno prevedere:

- a) l'individuazione di centri di raccolta a diffusione nazionale;
- b) il recupero e il riciclo dei materiali costituenti i beni durevoli;
- c) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.

## 2 – Imballaggi

Il Titolo II del Decreto Legislativo 22/97:

- ha disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio;
- ha istituito il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi): esso è organo deputato a stipulare un accordo di programma quadro con l'Ance che stabilisca in particolare "le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero".

I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, nelle more dell'emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio – in particolare i "primari" – gli stessi sono raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica.

E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi "terziari" di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi "secondari" non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata (Decreto Legislativo 22/97, articolo 43, 2° comma).

\* E' definito "imballaggio per la vendita" o "primario" l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.

- E' definito "imballaggio multiplo" o "secondario" l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- E' definito "imballaggio per il trasporto" o "terziario" l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.

E' definito "rifiuto di imballaggio" ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione.

### **3 – Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti**

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore
- carcasse di autoveicoli e motoveicoli
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili

sono conferiti dai privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta appositamente autorizzati. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

### **4- Rifiuti inerti**

Sono considerati rifiuti inerti:

- i materiali provenienti da demolizione e scavi;
- gli sfridi di materiale da costruzione;
- le rocce e i materiali litoidi;
- i rifiuti considerati materiali inerti ai sensi della vigente normativa regionale.

I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazioni devono essere invece conferiti direttamente dagli interessati presso idonea discarica per inerti.

## **5 – Rifiuti cimiteriali “trattati”**

Rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti cimiteriali “trattati”, così come definiti dalla Circolare n. 21 del 24 maggio 1989 emanata congiuntamente dai Settori Ambiente Ecologia e Sanità della Regione Lombardia: resti e avanzi di indumenti, casse, ecc. (fatta eccezione di qualsiasi parte del corpo umano) provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, previa disinfezione nonché eliminazione dello zinco e del piombo presenti.

Tali rifiuti, per i quali valgono le norme contenute nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Lombardia n. 13502 del 22 dicembre 1992, di cui anche la Circolare 24 giugno 1993, n. 24 del Ministero della Sanità, punto 15, devono essere confezionati in appositi contenitori a tenuta recanti la scritta “*Rifiuti Cimiteriali Trattati*” ed avviati agli impianti di termodistruzione di bacino, autorizzati.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani “ordinari”.

## **CAPITOLO 2 – FORME DI GESTIONE- DIVIETI E CONTROLLI**

### **Articolo 11**

#### **Forme di gestione**

Le attività di raccolta e smaltimento di cui ai capitoli 2,3 e 4 del presente Regolamento vengono esplicate dal Comune di Seregno in forma diretta, o mediante affidamento ad impresa specializzata e debitamente autorizzata, o con le forme, previste dall’ordinamento vigente e richiamate dall’art. 8 della Legge Regione Lombardia n° 21 del 1 luglio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino più confacenti e meglio richiamate all’art. 6 del presente regolamento.

La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati comprende anche le attività concernenti le raccolte differenziate. Requisito indispensabile per l'affidamento del servizio in concessione è, per i soggetti concessionari, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 22/97.

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte il Comune di Seregno, anche per il tramite del Consorzio Brianza Milanese di cui fa parte, e/o l'eventuale concessionaria, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatorî istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97 (cfr. articoli 40-41-47-48) e con le associazioni di categoria specializzate.

Le attività di volontariato, espletate verso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell'ambito di convenzioni stipulate con uno dei seguenti soggetti:

- con il Consorzio Brianza Milanese;
- con l'Impresa concessionaria, approvate dal Comune;
- oppure direttamente con il Comune, senza necessità di preventivo assenso dell'eventuale concessionaria.

## **Articolo 12**

### **Divieti ed obblighi**

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché canali e fossi.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente,

dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.

E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori eventualmente dislocati nel territorio comunale, ovvero presso la Piattaforma Comunale, salvo che da parte del personale autorizzato.

E' vietato l'uso improprio dei contenitori utilizzati per le raccolte differenziate dei rifiuti. In particolar modo è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

E' vietato altresì il conferimento nei contenitori di:

- ceneri non completamente spente o tali da danneggiare il contenitore;
- rifiuti acuminati o taglienti o comunque con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l'Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio.

Qualora la responsabilità di un fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 4 del Decreto Legislativo n. 22/97, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

## **Articolo 13**

### **Vigilanza del servizio**

Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti – come definiti dal 1° comma dell'art. 4 del presente regolamento – in tutto il territorio comunale è affidato al Servizio Ecologia.

L'attività degli interventi ispettivi e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni previste spettano alla Vigilanza Urbana.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico – sanitario, deve essere assicurata sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

All'Amministrazione Provinciale spettano:

- La programmazione e l'organizzazione per lo smaltimento dei rifiuti in attuazione alle normative specifiche vigenti, nonché
- Le attività di controllo e vigilanza
- sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e
- sulla gestione delle piattaforme autorizzate.

## **Articolo 14**

### **Ordinanze contingibili ed urgenti**

In considerazione di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 22/97, qualora si verificassero situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui s'intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

## **Articolo 15**

### **Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature**

E' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- dei mezzi di trasporto dei rifiuti;
- delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori;
- dei locali di ricovero di mezzi e attrezzature.

## **Articolo 16**

### **Tutela sanitaria del personale addetto al servizio**

Il personale addetto al servizio, sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento, di gestione della Piattaforma comunale, nonché a qualsiasi altra operazione relativa alla gestione dei rifiuti:

- 1- deve essere sottoposto ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce e che l'Azienda Sanitari Locale riterrà necessari, almeno una volta l'anno;

2- deve essere dotato degli indumenti di lavoro prescritti dal CCNL di categoria.

Inoltre deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e di ogni successiva disposizione legislativa in merito, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Deve essere garantito ai lavoratori, in ogni caso, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

### **CAPITOLO 3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

#### **Articolo 17**

##### **Oggetto della raccolta differenziata**

Sul territorio comunale la raccolta differenziata è obbligatoria.

La raccolta differenziata è effettuata secondo quanto disposto dall'art.6 della L.R. 21/93 ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 22/97, fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche peculiari del territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento, nonché agli eventuali obblighi derivanti dall'adesione al Consorzio Brianza Milanese.

La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:

- principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente utilizzabili, quali vetro, plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali;
- oppure quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica: fanno parte di questa seconda categoria le pile e batterie usate, gli accumulatori al piombo, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui della cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva, gli oli minerali usati.

## Articolo 18

### Finalità

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

## Articolo 19

### Localizzazione siti e contenitori

La localizzazione dei siti adeguatamente contrassegnati e destinati alla raccolta differenziata e l'eventuale posizionamento dei cassonetti e dei contenitori sono disposti dall'Amministrazione Comunale.

Ove risulti conveniente, sono realizzati punti di raccolta, denominati "isole ecologiche", dove è possibile effettuare il conferimento temporaneo di più frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata.

La localizzazione dei siti di cui ai commi precedenti tiene conto, oltre che alle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento.

Per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani il colore dei contenitori utilizzati dovrà essere:

◆ Frazione Umida	MARRONE ( per utenze non domestiche)
	VERDE ( per utenze domestiche)
◆ Frazione Secca non recuperabile	GRIGIO (sacco)
◆ Frazione Secca riciclabile	VIOLA (sacco)
◆ Vetro	VERDE ( campane stradali)
	BLU (per utenze non domestiche)
◆ Pile	ROSSO
◆ Medicinali scaduti	ROSSO + CROCE BIANCA

N.B. I colori diversi si dovranno adeguare con l'aggiornamento delle attrezzature.

## **Articolo 20**

### **Caratteristiche dei luoghi di deposito e conferimento**

#### **- Locale immondezzaio:**

I fabbricati devono disporre di un deposito o area preferibilmente coperta e pavimentata atta ad ospitare i sacchi contenenti i rifiuti nei giorni che precedono la raccolta secondo quanto disposto dal Regolamento locale di igiene e in osservanza del Regolamento Edilizio.

#### **- Canne di caduta:**

Le canne di caduta sono vietate.

## **Articolo 21**

### **La stazione -piattaforma attrezzata per la raccolta differenziata**

- 1) La stazione piattaforma Comunale per la raccolta differenziata (piattaforma di primo livello) è un'area realizzata e autorizzata secondo le modalità previste dalla L.R. 1 luglio 1993 n° 21, e destinata ad ammassare, stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.
- 2) Il Comune definisce le attività e le modalità di gestione della piattaforma così come previsto dall'allegato B.
- 3) La gestione della piattaforma può essere effettuata – in regime di concessione – da soggetti privati o da Associazioni di volontariato, sulla base di apposita convenzione con il Comune.

## Articolo 22

### MODALITA' DI CONFERIMENTO

Il servizio è garantito su tutto il territorio comunale comprendendo:

- Le strade e le piazze classificate comunali;
- Le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- I tratti urbani di strade statali e provinciali;
- Le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sosta;
- Aree a verde pubblico.

I detentori hanno l'obbligo di conferire separatamente i seguenti materiali distinti per tipo:

1. frazione "umida" dei rifiuti solidi urbani;
2. frazione "secca recuperabile" dei rifiuti solidi urbani;
3. frazione "secca residua" dei rifiuti solidi urbani;
4. vetro;
5. beni durevoli, quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computers, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria e simili;
5. legname e manufatti di legno;
6. stracci ed altri scarti tessili;
7. componenti elettronici;
8. polistirolo espanso;
9. urbani ingombranti ed assimilabili;
10. rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, scarti ligneo-cellulosici naturali ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno.

Con atto dell'organo competente si stabiliscono e si possono variare le tipologie dei contenitori e l'orario per l'esposizione.

In relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche od operative del servizio, si riserva in ogni caso di individuare aree idonee, nell'ambito di complessi condominiali, per il posizionamento di contenitori atti ad attuare le raccolte differenziate: l'organizzazione e l'attuazione di queste ultime dovrà avvenire in accordo e a cura degli amministratori condominiali, che ne saranno i diretti responsabili.

**- Conferimento e raccolta dei rifiuti interni a mezzo sacchi a perdere.**

I sacchi a perdere ed i contenitori scarrabili devono possedere le caratteristiche definite con ordinanza sindacale e vanno conferiti:

- ben chiusi, senza contenere oggetti pesanti, voluminosi o pericolosi per l'incolumità degli operatori (corpi taglienti, acuminati, etc.);
- differenziati nelle diverse tipologie di rifiuti sul marciapiede, purché in luogo direttamente accessibile dai mezzi di raccolta, o, in caso contrario, ad una distanza non superiore a mq.10 dall'ingresso dello stabile, comunque a piano strada ed in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
- esposti tra le ore 19.30 del giorno antecedente al servizio e le ore 6.00 del giorno di raccolta stesso; in ogni caso gli orari previsti potranno essere variati con apposito atto.

E' vietato conferire i materiali oggetto di raccolta separata con modalità diverse da quelle fissate e di seguito enunciate:

**1) Frazioni "umida" dei rifiuti solidi urbani**

I rifiuti appartenenti alla frazione "umida" scarti e avanzi di cucina, scarti di frutta, verdura e simili, devono essere conferiti a cura del produttore in appositi contenitori debitamente contrassegnati, a svuotamento meccanizzato o manuale.

Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida, chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere di materiale cartaceo oppure in materiale biodegradabile o comunque compatibile con impianti di compostaggio. L'utente dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dei contenitori stessi.

Il Comune favorisce l'utilizzo di apparecchi compostori da parte delle utenze private.

I rifiuti raccolti verranno trasportati a cura della ditta Concessionaria del servizio presso gli impianti di compostaggio individuato dal Consorzio Provinciale della Brianza Milanese.

Il servizio, premesso che il territorio comunale è stato suddiviso in n°6 zone, è bisettimanale:

- Utenze domestiche, dotate del secchiello regolamentare dalla capacità di lt. 6,50 che deve essere esposto davanti alle proprie abitazioni a bordo strada, nel caso di condomini deve essere invece utilizzato il bidone scarrabile da lt. 120 fornito dal Comune, in ragione di n°1 ogni n°6 famiglie residenti, bidone/i che devono essere ricoverati e tenuti in buona manutenzione a cura e spese dei condomini.
- Utenze non domestiche, dotate dei bidoni scarrabili da lt. 120 e/o lt. 240 forniti dal Comune a:
  - a) Cucine e mense presso scuole statali e private;
  - b) Cucine e mense presso edifici pubblici e complessi industriali;
  - c) Esercizi di ristorazione;
  - d) Gastronomie;
  - e) Supermercati;
  - f) Rivenditori di frutta e verdura.

## 2) Frazione "Secca Riciclabile"

La frazione "secca riciclabile" denominata "sacco viola" è costituita da carta, giornali, riviste, cartone e cartoncino, bottiglie e contenitori per liquidi di plastica, lattine in alluminio, barattoli in metallo che devono essere conferiti in sacchi in polietilene semi trasparente di color viola, della capacità di lt. 125.

Il servizio prevede la raccolta a bordo strada una volta la settimana rispetto alle sei zone di servizio.

Nel caso gli operatori accertino la presenza di materiale irregolare si procederà a:

- applicare un cartellino adesivo di colore verde con la seguente dicitura:

**ATTENZIONE**

**LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NON È  
STATA EFFETTUATA A CAUSA DI:**

- SACCO CONTENENTE RIFIUTI NON CONFORMI
- GIORNO DI RACCOLTA ERRATO
- SACCO NON REGOLAMENTARE

- a non ritirare il sacco che ovviamente dovrebbe essere ripreso da chi ha effettuato il conferimento per essere riordinato nel contenuto regolamentare.
- a ritirare in un secondo momento il sacco non regolarizzato che purtroppo verrà smaltito col "sacco residuo" di cui al punto 3.

### 3) *Frazioni "secca residua" dei rifiuti solidi urbani*

La residua componente dei rifiuti costituita da: Vassoi e vaschette di plastica, pellicole di imballaggio di plastica, contenitori vuoti di materiali poliaccoppiati del latte e succhi di frutta, bicchierini caffè, contenitori in polistirolo, pannolini, lettiere per cani e gatti, gomma deve essere conferita in sacchi in polietilene semi trasparente di color grigio, dalla capacità di lt. 125 .

Il servizio provvederà alla raccolta a bordo strada una volta la settimana rispetto ad ognuna delle sei zone di servizio.

Per particolari utenze di rilevanza pubblica, dotate di piattaforma interne, è prevista la raccolta tramite cassonetto carrellabile da lt. 1.200, gli utenti di tali servizi sono individuati col responsabile dei servizi di nettezza urbana a titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi: Ospedale, ricovero anziani, scuole, ecc..

### 4) *Vetro*

La raccolta separate del vetro per le utenze domestiche viene effettuata mediante l'utilizzo di contenitori di colore verde (campane stradale), di idonea capacità, diffusi capillarmente sul territorio comunale in numero di almeno uno ogni cinquecento abitanti, in singole postazioni, e/o presso la stazione - piattaforma ecologica comunale, attrezzata per la raccolta differenziata.

Il vetro deve essere introdotto nei contenitori direttamente dagli utenti.

Gli esercizi pubblici: bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, devono conferire il vetro nei bidoni carrellabili di colore blu forniti dall'Amministrazione Comunale ed esposti con cadenza bisettimanale.

I materiali raccolti verranno conferiti a impianti di riciclo - recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

- *Conferimenti alla piattaforma comunale di Via Reggio.*

**5) Rottami metallici**

La raccolta separata dei rottami metallici e particolarmente del materiale ferroso viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la stazione - piattaforma ecologico comunale attrezzata per le raccolte differenziate.

Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclo-recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

**6) Beni durevoli**

I beni durevoli per uso domestico quali frigoriferi, surgelatori, e congelatori; televisori; computer; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria e simili che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati, a cura del detentore, a un rivenditore autorizzato ovvero agli appositi centri di raccolta eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 44, comma 2, del Decreto Legislativo 22/97, oppure conferiti all'impresa incaricata della gestione dei rifiuti.

In quest'ultimo caso il conferimento viene effettuato direttamente dagli utenti presso la stazione - piattaforma ecologica comunale attrezzate per le raccolte differenziate.

I beni durevoli raccolti saranno avviati a impianti di riciclo-recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

**7) Legname e manufatti di legno**

La raccolta del legname e dei manufatti di legno, opportunamente ridotti di volume, viene effettuata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionati presso la stazione ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate.

Il materiale raccolto verrà avviato ad impianti di riciclo-recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.

**8) Abiti dimessi, scarpe e borse**

Gli utenti potranno conferire abiti dimessi, scarpe e borse nei contenitori messi a disposizione da un'Organizzazione senza scopo di lucro, individuata dall'Amministrazione comunale, posizionati nelle aree di pertinenza di scuole pubbliche e private.

**9) Componenti elettronici**

Il materiale sarà conferito direttamente dagli utenti presso la stazione ecologica comunale, ed immesso in apposito cassonetto.

Il materiale sarà avviato a recuperatori autorizzati, convenzionati con Comune o con il Consorzio Brianza Milanese.

#### **10) Polistirolo espanso**

Il materiale sarà conferito direttamente dagli utenti presso la stazione ecologica comunale, ed immesso in sacchi di plastica.

Il materiale sarà avviato a recuperatori autorizzati, convenzionati con Comune o con il Consorzio Brianza Milanese.

#### **11) Urbani ingombranti ed assimilabili**

I rifiuti solidi urbani ingombranti ed assimilabili devono essere conferiti separatamente dai rifiuti solidi urbani ordinari.

Il conferimento di detti rifiuti deve essere effettuato direttamente a cura del produttore presso l'apposita stazione - piattaforma comunale attrezzata, secondo le modalità disposte per il funzionamento della medesima.

Può essere inoltre attivato un servizio di raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti su chiamata.

Gli utenti del servizio sono tenuti ad esibire al personale addetto alla gestione della stazione ecologica comunale, attrezzata per le raccolte differenziate, un documento di identità che ne attesti la residenza nel Comune.

I materiali raccolti saranno avviati a cura della Ditta concessionaria del servizio presso idonei impianti di selezione e recupero e smaltimento finale individuati dal Consorzio Provinciale Brianza Milanese.

#### **12) Materiali inerti**

La raccolta dei materiali inerti, derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria e limitatamente ad apparecchi sanitari, vasellame ecc. potrà essere attivata mediante l'utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la stazione - piattaforma ecologica comunale, attrezzata per le raccolte differenziate.

Il materiale raccolto verrà smaltito presso idonea discarica per inerti.

I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazione devono essere invece conferiti direttamente dagli interessati presso idonea discarica per inerti.

### **13) Rifiuti vegetali**

I rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde privato eseguito direttamente dai residenti devono essere conferiti presso la piattaforma comunale per la raccolta differenziata col proprio automezzo privato.

### **14) Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva.**

I rifiuti di cui sopra devono, a cura del produttore, essere stoccati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti devono essere raccolti secondo i principi della raccolta differenziata e conferiti, previo stipula di idoneo contratto, a ditta autorizzata al ritiro e trattamento di tali prodotti.

Il Comune potrà attivare il servizio in oggetto ed i sopraccitati produttori in tal caso dovranno concludere i contratti in atto e conferire al servizio pubblico secondo le modalità che verranno definite con apposito provvedimento di modifica al presente regolamento, anche in tal caso per l'individuazione della ditta incaricata dello smaltimento o recupero o riutilizzo degli oli e grassi vegetali e animali di cui sopra verrà sentito il Consorzio Provinciale della Brianza.

## **Articolo 23**

### **Rifiuti urbani pericolosi**

Il Comune di Seregno ha istituito la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le attuali disposizioni di legge Statali e Regionali.

Si considerano rifiuti urbani pericolosi:

- 1) le pile e batterie scariche;
- 2) gli accumulatori al piombo esausti;
- 3) i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";

- 4) i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- 5) le lampade a scarica e tubi catodici;
- 6) le siringhe abbandonate;
- 7) oli minerali esausti;

### 1) *Pile e Batterie scariche*

La raccolta separata di pile e batterie scariche viene effettuata in appositi contenitori, presso, i supermercati ed i relativi punti di vendita che provvedono ad esporre apposite vetrofanie, nonché presso la piattaforma ecologica comunale.

La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento della presente tipologia di rifiuto urbano pericoloso è attuato come da norme contrattuali che prevedono la raccolta settimanale o a chiamata in casi particolari.

### 2) *Accumulatori al piombo esausti*

Gli accumulatori al piombo esausti sostituiti direttamente dai cittadini devono essere conferiti direttamente dagli utenti alla piattaforma comunale in apposito contenitore.

Il cassonetto a tenuta stagna da mc.1,000 con coperchio, è smaltito secondo le norme contrattuali prevedendone il conferimento a ditta autorizzata e di cui al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi dell'art. 9 quinquies dalla Legge 9 novembre 1988, n. 475.

### 3) *Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"*

La raccolta dei prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 21 maggio 1981 "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee", avviene mediante conferimento diretto da parte degli utenti in appositi contenitori, contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso la Piattaforma comunale.

Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento finale autorizzati.

#### **4) *Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti od avariati***

La raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di contenitori in metallo, all'interno delle farmacie e dei presidi medici esistenti sul territorio comunale che espongono apposite vetrofanie.

Il servizio di raccolta è effettuato una volta la settimana ed eventualmente su segnalazione di effettiva necessità: come previsto dalle norme contrattuali la ditta dovrà provvedere al trasporto e smaltimento della presente tipologia di rifiuto urbano pericoloso, (in attesa che il Consorzio Brianza Milanese definisca modalità comuni per tutto il consorzio).

#### **5) *Lampada a scarica e tubi catodici***

La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale.

Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento finale autorizzati come previsto dalla norme contrattuali, in attesa che il Consorzio Brianza Milanese definisca modalità comuni per tutto il consorzio.

#### **6) *Siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico.***

Questa raccolta viene effettuata sulle strade ed in aree in uso pubblico o aperte al pubblico, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione.

Le siringhe raccolte verranno smaltite presso impianto di termodistruzione convenzionato.

#### **7) Oli minerali usati**

La raccolta degli oli minerali e naturali usati avviene tramite conferimento diretto in apposita cisterna da lt. 1000 posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale successivo avvio a impresa aderente al consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.

## **Articolo 24**

### **Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata, criteri di organizzazione del servizio di raccolta**

L'Amministrazione comunale, con apposita deliberazione della Giunta comunale, potrà definire l'istituzione di nuovi servizi per quei rifiuti per i quali al momento dell'approvazione del presente regolamento non sia stata istituita o disposta la raccolta differenziata.

Le disposizioni contenute nella deliberazione sopra citata saranno concretizzate attraverso apposito atto, finalizzato a specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei cittadini utenti.

Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti.

La raccolta sarà assicurata dal personale e da i mezzi preposti al servizio.

Per una razionale organizzazione del servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere programmata per zone, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

Questi rifiuti verranno di norma conferiti in contenitori o in sacchi omologati, a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo di evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente e/o la propagazione dei cattivi odori.

L'organo competente può variare l'orario e le modalità anzidette in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche od operative del servizio.

## **Articolo 25**

### **Trasporto allo smaltimento finale**

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie di cui all'articolo "Principi generali" del presente Regolamento.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti sul territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dalla amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (quale accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto fermata in seconda posizione ecc.)

Completato il carico e/o terminato il servizio la pesatura netta degli automezzi verrà fatta nella sede di conferimento dei rifiuti stessi in attesa che venga installata la pesa prevista nella piattaforma comunale.

## **CAPITOLO 4 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

### **Articolo 26**

#### **Definizione**

Per rifiuti solidi urbani esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

## **Articolo 27**

### **Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio**

I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti esterni vengono effettuati direttamente tramite impresa concessionaria iscritta all'apposito Albo, entro il perimetro delle n. 15 zone in cui risulta suddiviso il territorio comunale.

Nell'ambito delle sopraccitate zone devono essere interessate al servizio le seguenti superfici:

- a) le strade e le piazze comunali;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché presentino i seguenti requisiti:
  - ❖ siano adibite al transito di persone diverse dal proprietario;
  - ❖ siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;
- e) viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico.

Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento può essere modificato dall'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 28**

### **Modalità di svolgimento del servizio**

- 1- Servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata

Il servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata comprende lo spazzamento generale completo, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dal precedente articolo rispetto alle n.15 zone in cui risulta suddiviso il territorio comunale.

Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di pubblico incluso nel perimetro.

Le frequenze e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite nel capitolato per gara d'appalto dei servizi di N.U.

## **2- servizi accessori**

Sono così definiti i servizi complementari al servizio di pulizia delle strade in senso stretto e riguardano:

- **Spurgo dei pozzetti stradali**

Il Comune o l'Impresa incaricata del servizio di pulizia delle strade provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, le caditoie e le bocche lupoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare flusso delle acque.

Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

- **Sgombero della neve**

Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio pubblico provvede a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;

b) lo spargimento di sali antigelo atossici allorché si verificassero gelate.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili dalle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

In caso di nevicata con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve da marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una

larghezza di almeno metri 1.50 lungo il perimetro esterno della proprietà, e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque.

Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate un adeguato quantitativo di sali antigelo atossici per evitare la formazione del ghiaccio.

Questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei cittadini.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicata di entità superiore ai 20 cm., le autovetture parcheggiate a filo marciapiede devono essere rimosse e parcheggiate altrove – preferibilmente all'interno delle proprietà – fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

Qualora non sia possibile trovare sistemazioni di parcheggio temporaneo, i proprietari dovranno rendere possibile la loro temporanea rimozione almeno nel momento degli interventi di asporto della neve da parte del Servizio Pubblico.

Ai residenti nelle abitazioni situate all'ultimo piano degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni di neve e lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l'incolumità dei pedoni.

### **3- Altri servizi di pulizia**

Rientrano tra i compiti affidati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni:

- la pulizia, su segnalazione da parte degli uffici comunali competenti, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o perdite del carico dai veicoli, fermo restando il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili;
- l'innaffiamento e/o il lavaggio meccanizzato di strade, vie, piazze ecc.;
- l'asportazione delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico, che dovranno essere smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di medicina veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia.

## **Contenitori e cestini porta rifiuti**

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale dispone l'installazione di appositi contenitori.

E' comunque fatto divieto conferire in tali contenitori materiali che siano oggetto di raccolte differenziate, o rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata.

Dovranno essere assicurati il regolare svuotamento dei cestini, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi devono essere dotati e la periodica pulizia dei contenitori medesimi mediante lavaggio con detergenti e periodiche disinfestazioni.

I contenitori e i cestini porta rifiuti possono essere studiati per accogliere pubblicità e/o avvisi pubblicitari.

## **Articolo 30**

### **Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc.**

a) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

b) Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

I soggetti promotori di qualsiasi manifestazione pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite convenzione con il servizio.

A garanzia della conduzione igienico sanitaria dell'area occupata viene chiesto il versamento di un importo a titolo di cauzione, determinata in £ 500000 per gli spettacoli viaggianti e £ 100000 per ogni operatore dei "Luna park". La cauzione viene restituita al termine della sosta, dopo ispezione effettuata dal Comando di Polizia Urbana con l'Ufficio Ecologia.

### **Articolo 31**

#### **Raccolta rifiuti provenienti dai mercati**

I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate ai mercati, devono essere raccolti differenziandoli come previsto dal presente regolamento e conservati dai bancarellisti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione.

A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune che devono essere depositati a bordo strada nel momento in cui si libera la carreggiata stessa.

I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo.

### **Articolo 32**

#### **Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati**

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non occupati da fabbricati qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti, abbandonati irregolarmente anche da terzi, da inquinamenti e da vegetazione spontanea.

### **Articolo 33**

#### **Carico e scarico di merci e materiali**

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali spargendo sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

### **Articolo 34**

#### **Disposizioni per proprietari e/o conducenti di animali**

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i percorsi pedonali in genere e, qualora ciò avvenisse a raccoglierne le deiezioni con apposita paletta od altro strumento idoneo, ad introdurre nei contenitori chiusi ed a depositare questi nei cestini porta-rifiuti stradali.

In ogni caso è obbligatorio condurre cani o altri animali per strade e aree pubbliche di cui sopra, portandosi al seguito paletta o altro strumento idoneo per rimuovere le eventuali deiezioni.

### **Articolo 35**

#### **Disposizioni per esecutori di interventi edilizi**

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, effettuando all'occorrenza l'innaffiamento dell'area interessata.

## **Articolo 36**

### **Educazione e informazione alla cittadinanza**

Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune, eventualmente in collaborazione con il Consorzio Brianza Milanese e con i gestori dei medesimi e tramite gli Uffici Comunali competenti, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Il Comune opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza, e in termini più puntuali ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

## **CAPITOLO 5 – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI**

### **Articolo 37**

#### **Abbandono di rifiuti**

Il Sindaco, ai fini dell'individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi

dell'art. 14 del Decreto Legislativo 22/97, può avvalersi dei competenti Servizi della ASL e dell'ARPA, i quali si esprimono, salvo i casi d'urgenza, entro 30 giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi mediante il gestore del servizio. A tal fine il comune istituisce un apposito fondo per il finanziamento degli interventi da eseguire a proprie spese.

Quando sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono dei rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Sindaco può prescrivere che la stessa venga recintata a spese del proprietario, ove questi non provveda allo sgombero dei materiali.

## **Articolo 38**

### **Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati**

I principi che disciplinano la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 22/97 e dal Decreto Legislativo 389/97.

Il Sindaco, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, individua l'Ufficio Comunale competente a coordinare tutti gli adempimenti, di competenza comunale, in materia di bonifica di luoghi inquinati.

Sono attribuite in particolare all'ufficio le seguenti funzioni:

- riceve le notifiche previste dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 17 del Decreto Legislativo 22/97, relative rispettivamente alle situazioni di inquinamento o di pericolo concreto e attuale di inquinamento e agli interventi di messa in sicurezza adottati;
- riceve la comunicazione prevista dal comma 3 dell'art. 17 del Decreto Legislativo 22/97, relativa alla segnalazione di siti inquinati e istruisce tutti gli atti rivolti all'adozione del provvedimento di diffida nei confronti del responsabili

perché adottate le misure per la messa in sicurezza del luogo e presenti il progetto di bonifica;

- riceve il progetto di bonifica delle aree inquinate e predispone gli atti per la sua approvazione ed esecuzione;
- cura l'istruttoria del procedimento per l'esecuzione d'ufficio degli interventi di messa in sicurezza e bonifica e per il ripristino ambientale dell'area, ai sensi del comma 9 del citato art. 17;
- predispone gli atti per l'approvazione del progetto di bonifica di aree inquinate nel caso di modifica della destinazione d'uso, ai sensi del comma 13 del citato art. 17.

Il responsabile dell'ufficio ed il responsabile del procedimento, se individuato, possono convocare, se necessario, una conferenza di servizi per l'esame della situazione e per la predisposizione di tutti gli atti necessari.

Alla conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto di bonifica partecipano i funzionari degli uffici comunali competenti e i funzionari incaricati degli altri enti competenti.

L'ufficio comunale, entro 90 giorni dalla sua individuazione, avvalendosi del competente Servizio dell'ASL e sulla base delle indagini promosse dalla Regione e dal Ministero dell'Ambiente, aggiorna l'elenco delle aree e degli impianti inquinati per i quali possono rendersi necessari interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale. L'elenco è composto da una sezione dedicata al censimento delle aree industriali dismesse ed è composto da schede contenenti almeno i seguenti elementi:

- 1) ubicazione;
- 2) estensione dell'area;
- 3) proprietario e conduttore attuale;
- 4) precedenti utilizzatori e tipo di attività svolta;
- 5) tipologia dell'inquinamento riscontrato e date e risultati dei relativi accertamenti;

## CAPITOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 39

#### Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative come risulta dal prospetto allegato.

In particolare tenuto conto che sul territorio si verificano casi di deposito irregolare di materiali in luoghi impropri ed altresì della necessità di verificare il regolare conferimento differenziato dei rifiuti, si stabilisce che gli operatori dei servizi di nettezza urbana su richiesta dell'Ufficio Ecologia e della Vigilanza Urbana, provvedano ad aprire i sacchi irregolari per verificare la presenza di documenti che permettano di risalire al proprietario del sacco stesso;

#### EFFETTUATE TALI VERIFICHE SI PROCEDERÀ':

- a) nel caso di rifiuti abbandonati sul territorio comunale, nei pressi delle campane del vetro, della piattaforma comunale di via Reggio, e di tutti i casi di mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 22 del presente regolamento verranno applicate le sanzioni;
- b) Nel caso di rifiuti conferiti irregolarmente in modo indifferenziato rispetto alle modalità di cui al citato art. 22, si provvederà ad inviare un richiamo scritto con la richiesta delle motivazioni del mancato rispetto delle norme regolamentari, e nel caso si tratti di un condominio verrà interessato per competenza anche l'Amministratore. Al ripetersi dell'irregolarità si procederà all'applicazione delle sanzioni.

## **Articolo 40**

### **Tassa/ tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento**

Per l'espletamento del servizio è dovuta una tassa fissata annualmente con provvedimento dell'organo competente; a decorrere dal 1° Gennaio 2003 la tassa per lo smaltimento rifiuti verrà soppressa e verrà sostituita dalla "tariffa" sulla base dell'apposito Regolamento per la relativa applicazione.

I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, saranno coperti mediante l'istituzione di detta tariffa.

La tariffa sarà composta :

- da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione;

in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio, nel rispetto delle convenzioni e del relativo disciplinare.

Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, a eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori.

## **Articolo 41**

### **Riferimento ad altri regolamenti**

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme di igiene e di pulizia urbana.

E' abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

## **Articolo 42**

### **Riferimento alla legge**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal Decreto in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico - sanitarie, emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Lombardia.

## **Articolo 43**

### **Efficacia del presente Regolamento - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esame senza rilievi da parte del Co.Re.Co. della delibera di adozione.

ALLEGATO A  
VIOLAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SERVIZI DI NETTEZZA URBANA

ART.	VIOLAZIONE	sanzione edittale Art.16 legge 689/81		pagamento entro 60gg
22	sacchi a perdere che non hanno le dovute caratteristiche	da	L. 25.000 a L. 150.000	L. 50.000
		da	€ 12,91 a € 77,47	€ 25,82
22	sacchi con oggetti pesanti oltre 20 kg	da	L. 25.000 a L. 150.000	L. 50.000
		da	€ 12,91 a € 77,47	€ 25,82
22	sacchi con corpi taglienti o acuminati	da	L. 100.000 a L. 600.000	L. 200.000
		da	€ 51,65 a € 309,87	€ 103,29
22	sacchi disposti in modo non differenziato per tipo di rifiuto	da	L. 50.000 a L. 300.000	L. 100.000
		da	€ 25,82 a € 154,94	€ 51,65
22	sacchi costituenti pericolo od intralcio alla circolazione	da	L. 100.000 a L. 600.000	L. 200.000
		da	€ 51,65 a € 309,87	€ 103,29
22	sacchi conferiti nel giorno non previsto dal servizio	da	L. 75.000 a L. 450.000	L. 150.000
		da	€ 38,73 a € 232,41	€ 77,47
22	disposizione dei sacchi non davanti al proprio civico	da	L. 50.000 a L. 300.000	L. 100.000
		da	€ 25,82 a € 154,94	€ 51,65
22	utente che non pulisce i cassonetti raccoglitori	da	L. 50.000 a L. 300.000	L. 100.000
		da	€ 25,82 a € 154,94	€ 51,65
22	incendio di rifiuti in area pubblica o privata	da	L. 150.000 a L. 900.000	L. 300.000
		da	€ 77,47 a € 464,81	€ 154,94
DIVIETI DI CONFERIMENTO				
22	rifiuti tossici nocivi	REATO + EL.DOM.		
22	rifiuti speciali non assimilati	da	L. 100.000 a L. 600.000	L. 200.000
		da	€ 51,65 a € 309,87	€ 103,29
22	rifiuti urbani pericolosi per i quali è istituita apposita raccolta	da	L. 150.000 a L. 900.000	L. 300.000
		da	€ 77,47 a € 464,81	€ 154,94
22	rifiuti ingombranti (armadi ecc.)	da	L. 50.000 a L. 300.000	L. 100.000
		da	€ 25,82 a € 154,94	€ 51,65
22	sostanze allo stato liquido	da	L. 50.000 a L. 300.000	L. 100.000
		da	€ 25,82 a € 154,94	€ 51,65
22	materiali in fase di combustione	da	L. 100.000 a L. 600.000	L. 200.000
		da	€ 51,65 a € 309,87	€ 103,29
22	materiali che possono arrecare danno ai mezzi di raccolta	da	L. 100.000 a L. 600.000	L. 200.000
		da	€ 51,65 a € 309,87	€ 103,29
22	conferimento e raccolta dei rifiuti interni ingombranti	da	L. 50.000 a L. 300.000	L. 100.000
		da	€ 25,82 a € 154,94	€ 51,65
22	è vietato immettere rifiuti nelle campane del vetro e/o depositarli all'esterno	da	L. 50.000 a L. 300.000	L. 100.000
		da	€ 25,82 a € 154,94	€ 51,65
22	pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri	da	L. 175.000 a L. 1.050.000	L. 350.000
		da	€ 90,38 a € 542,28	€ 180,76
ORARIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI				
22	esposizione dei rifiuti fuori dall'orario previsto	da	L. 75.000 a L. 450.000	L. 150.000
		da	€ 38,73 a € 232,41	€ 77,47
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE				
30	non aver concordato con le imprese la pulizia dell'area	da	L. 200.000 a L. 1.200.000	L. 400.000
		da	€ 103,29 a € 619,75	€ 206,58
30	mancata pulizia di aree pubbliche esterne ai pubblici esercizi	da	L. 150.000 a L. 900.000	L. 300.000
		da	€ 77,47 a € 464,81	€ 154,94
30	mancata pulizia di aree pubbliche adibite a luna-park, circhi ecc.	da	L. 200.000 a L. 1.200.000	L. 400.000
		da	€ 103,29 a € 619,75	€ 206,58

ART.	VIOLAZIONE	sanzione edittale Art.16 legge 689/81		pagamento entro 60gg
	PULIZIA DI MERCATI AMBULANTI			
31	mancata raccolta dei rifiuti in appositi sacchi	da L. 150.000 a € 77,47	L. 900.000 a € 464,81	L. 300.000 € 154,94
32	mancata pulizia dei terreni non edificati	da L. 175.000 a € 90,38	L. 1.050.000 a € 542,28	L. 350.000 € 180,76
32	getto dei rifiuti nei pozzetti stradali	da L. 100.000 a € 51,65	L. 600.000 a € 309,87	L. 200.000 € 103,29
32	rifiuti derivati da attività relative a fabbricati	da L. 175.000 a € 90,38	L. 1.050.000 a € 542,28	L. 350.000 € 180,76
34	mancata raccolta deiezioni dei cani in luogo pubblico	da L. 75.000 a € 38,73	L. 450.000 a € 232,41	L. 150.000 € 77,47
34	condurre cani o altri animali sprovvisti di paletta ed idoneo contenitore	da L. 10.000 a € 5,16	L. 60.000 a € 30,99	L. 20.000 € 10,33
	CONFERIMENTO E RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI DPR 915/82			
	RACCOLTA DIFFERENZIATA:			
	materiali diversi	da L. 50.000 a € 25,82	L. 300.000 a € 154,94	L. 100.000 € 51,65
	rifiuti fuori dagli appositi contenitori	da L. 50.000 a € 25,82	L. 300.000 a € 154,94	L. 100.000 € 51,65
	spostare i contenitori	da L. 50.000 a € 25,82	L. 300.000 a € 154,94	L. 100.000 € 51,65